

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 925-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1965

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto delle Nazioni Unite contempla, tra i suoi organi principali, com'è noto, un Consiglio di sicurezza e un Consiglio economico e sociale.

In ordine alla composizione di tali organi, lo Statuto dispone:

a) *Art. 23*: « Il Consiglio per la sicurezza sarà composto di undici membri delle Nazioni Unite. La Repubblica cinese, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale e gli Stati Uniti d'America saranno membri permanenti del Consiglio per la sicurezza. L'Assemblea generale eleggerà sei altri membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio per la sicurezza, avendo speciale riguardo in primo luogo al contributo dei membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica ».

b) *Art. 61*: « Il Consiglio economico e sociale sarà composto di diciotto membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale.

« Salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni anno saranno eletti sei membri del Consiglio economico e sociale e per un periodo di tre anni. Un membro uscente sarà rieleggibile per una rielezione immediata ».

I membri delle Nazioni Unite dagli originari cinquantuno nel 1945 sono progressivamente saliti agli attuali centoquindici, in seguito al raggiungimento dell'indipendenza da parte di numerosi nuovi Stati africani ed asiatici e alla loro conseguente ammissione all'ONU. Malgrado ciò il numero dei seggi del Consiglio di sicurezza e del Consiglio economico e sociale è rimasto sinora invariato.

Ragioni di proporzione e opportunità di aderire alle richieste dei nuovi Stati, legittimamente desiderosi di essere adeguatamente rappresentati nei due predetti organi, hanno consigliato l'Assemblea generale dell'ONU ad approvare, in data 17 di-

cembre 1963, con il voto favorevole dell'Italia, la Risoluzione n. 1991, contenente emendamenti allo statuto, con cui i membri del Consiglio di sicurezza vengono aumentati da undici a quindici e quelli del Consiglio economico e sociale da diciotto a ventisette.

Ai termini dell'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite, gli emendamenti allo Statuto entrano in vigore per tutti i membri delle Nazioni Unite allorchè siano « adottati col voto di due terzi dei membri dell'Assemblea generale e ratificati, in conformità ai rispettivi procedimenti costituzionali, da due terzi dei membri della Nazioni Unite, compresi tutti i membri permanenti del Consiglio per la sicurezza ».

L'Italia, come si è detto, ha aderito agli emendamenti.

Pare alla 3^a Commissione del Senato che questa adesione debba essere ratificata dal Parlamento.

Le ragioni che hanno indotto l'Assemblea dell'ONU agli emendamenti, già condivisi dal Governo, non possono, difatti, non essere condivise dal Parlamento.

La prima risponde ad una considerazione di logica comune. Se inizialmente, dato un certo numero di Stati membri dell'ONU, si ritenne sufficiente una data composizione dei principali organi societarii, oggi, a numero di componenti dell'ONU raddoppiato, si impone una revisione dei criteri originarii. E se può, sotto questo aspetto, osservarsi qualche cosa, è che mentre è stato raddoppiato il numero dei componenti dei due organi, giustamente non è stato seguito il criterio puramente aritmetico del raddoppio anche dei componenti del Consiglio per la sicurezza e del Consiglio economico e sociale perchè, altrimenti, questi organi sarebbero divenuti pletorici a scapito della propria funzionalità.

La seconda ragione per l'adesione italiana agli emendamenti è d'indole politica generale.

Tutta la politica della Repubblica italiana, dalle origini, è stata volta a favorire gli Stati di nuova formazione e i popoli liberati dalla soggezione colonialistica.

Che detti Stati abbiano alle Nazioni Unite, di cui fanno parte, possibilità non sol-

tanto di partecipazione all'Assemblea, ma di rappresentanza negli altri suoi organi principali, è più che giusto e risponde al principio generale posto dall'articolo 2 dello Statuto dell'ONU secondo il quale « *l'organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri* ».

La distribuzione geografica prevista per la nuova composizione dei due Consigli è la seguente: nel Consiglio di sicurezza, oltre ai cinque seggi permanenti, cinque seggi agli afro-asiatici, due ai latino-americani, due ai Paesi dell'Europa Occidentale e del Commonwealth bianco, uno ai Paesi dell'Europa Orientale. Nel Consiglio economico e sociale dodici seggi agli afro-asiatici, sette all'Europa Occidentale e al Commonwealth bianco, cinque ai latino-americani, tre all'Europa Orientale.

Occorre tener presente che se, per mancanza del deposito del prescritto numero di ratifiche entro il termine del 1° settembre

1965, non si potesse addivenire alla pratica applicazione dell'allargamento dei Consigli, il problema di un'equa rappresentanza dei Paesi di recente indipendenza non potrebbe essere risolto che a mezzo di una « redistribuzione » tra i vari gruppi geografici dei seggi « rotanti » attualmente esistenti, con la conseguenza di un inevitabile rallentamento dei turni di partecipazione agli organi societari degli altri Paesi.

Cinquantadue Paesi hanno già provveduto al deposito degli strumenti di ratifica presso il Segretariato delle Nazioni Unite, tra cui numerosi Paesi occidentali, socialisti, africani, asiatici, latino-americani e anche la stessa Unione Sovietica.

La 3^a Commissione confida, per le ragioni esposte, che l'Assemblea del Senato approverà questo disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.